

VENDITA OCCASIONALE - VADEMECUM**PREMESSA**

Il presente *vademecum* si pone quale strumento di facilitazione per i soggetti interessati circa le procedure e gli adempimenti richiesti in materia di vendita occasionale sul territorio comunale.

Nel proseguo verranno richiamati gli aspetti in materia di maggior interesse, secondo quanto stabilito dal [regolamento comunale di disciplina dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia](#), nonché dalla determinazione dirigenziale n. 104 del 13/03/2024.

Per quanto non espressamente richiamato nelle presenti linee guida, si rinvia alla vigente normativa in materia di vendita occasionale.

CHI È IL VENDITORE OCCASIONALE (HOBBISTA)

È il soggetto - persona fisica - in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, che esercita nei mercatini l'attività di vendita:

- di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- di beni di valore non superiore al limite massimo di € 150,00 per ogni singolo oggetto;
- di beni rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità;
- per un numero di giornate non superiore a 18 nel corso dell'anno in ambito regionale.

Ai mercatini possono partecipare gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

COME RICHIEDERE IL RILASCIO DEL TESSERINO PER LA VENDITA OCCASIONALE

Il tesserino va richiesto o al comune di residenza (se in Regione Piemonte) o al comune dove si svolge il primo mercatino a cui l'operatore (hobbista) intende partecipare (se l'operatore/hobbista non ha la residenza presso un Comune piemontese).

Per poter chiedere il rilascio del tesserino al Comune di Cuneo, è necessario che la richiesta – in bollo – venga presentata – in formato elettronico – esclusivamente utilizzando l'[apposita modulistica, reperibile presso lo Sportello Unico Digitale, secondo le modalità tecniche e procedurali ivi previste](#). Al modello di richiesta di rilascio tesserino, dovrà essere allegata recente fototessera dell'interessato, la scansione delle due marche da bollo (una per l'istanza e l'altra da apporre sul tesserino, da € 16,00 cadauna) e la delega (nel caso in cui l'istanza sia presentata da un soggetto diverso dall'interessato). Qualora la richiesta di nuovo tesserino consegua ad un precedente tesserino esaurito, si invita ad allegare all'istanza anche l'integrale scansione del tesserino esaurito.

L'istanza, qualora presentata con modalità diversa, non sarà presa in considerazione e ne sarà dichiarata l'irricevibilità.

Il Comune di Cuneo rilascerà il tesserino, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i successivi 30 giorni. Pertanto, si consiglia ai diretti interessati di presentare l'istanza in argomento con congruo anticipo.

All'atto della consegna del tesserino, il soggetto istante – ovvero il soggetto appositamente delegato – dovrà consegnare in originale:

- le due marche da bollo;
- la fototessera;
- l'eventuale tesserino esaurito.

DETERIORAMENTO, FURTO O SMARRIMENTO DEL TESSERINO

In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, deve essere presentata specifica domanda di duplicato, la quale:

1. deve essere presentata – in formato elettronico – esclusivamente utilizzando l'[apposita modulistica, reperibile presso lo Sportello Unico Digitale, secondo le modalità tecniche e procedurali ivi previste](#);
2. in caso di furto o smarrimento, deve essere altresì corredata dalla copia della denuncia presentata alle autorità competenti.

Il Comune di Cuneo provvede al rilascio del duplicato entro i successivi 30 giorni.

DURATA DEL TESSERINO PER LA VENDITA OCCASIONALE

Il tesserino per la vendita occasionale, composto da 18 spazi, ha una validità minima di un anno. Pertanto, anche decorso il primo anno, il tesserino è comunque valido e potrà essere regolarmente utilizzato.

COSA PUÒ VENDERE IL VENDITORE OCCASIONALE (HOBBISTA)?

I beni in vendita devono appartenere al settore non alimentare, essere di modico valore (massimo € 150,00 per oggetto) ed essere propri.

Per “beni propri” si intende:

- a) beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale. Le categorie dei beni che possono essere posti in vendita sono, a titolo esemplificativo:
 - 1) “capi di abbigliamento”;
 - 2) “articoli di ferramenta”;
 - 3) “articoli di cancelleria”;
 - 4) “vasellame”.
- b) beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità, trattandosi, nella sostanza, di attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all'albo artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.

DOVE PUÒ ESERCITARE L'ATTIVITÀ IL VENDITORE OCCASIONALE?

L'attività di vendita occasionale, così come disciplinata dalla legislazione regionale vigente – che non costituisce attività di commercio – può essere svolta esclusivamente nell'ambito del territorio regionale piemontese e all'interno di mercatini. Pertanto, non è possibile svolgere tale attività al di fuori dei mercatini. In altri termini, la formale individuazione e disciplina o approvazione dei mercatini è condizione necessaria per consentire, ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999, l'esercizio dell'attività di vendita occasionale ai venditori occasionali.

COME PARTECIPARE AI MERCATINI

Dal punto di vista tipologico, i mercatini possono essere di tre tipi:

- I. ***mercato di iniziativa comunale***: il mercato è individuato e gestito direttamente dal Comune;
- II. ***mercato di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo***: il mercato è individuato dal Comune e dato in gestione ad un soggetto terzo, pubblico o privato;
- III. ***mercato di iniziativa di soggetti terzi*** (proloco, associazioni, società, soggetti pubblici o privati, etc.): i proponenti presentano un progetto complessivo, redatto secondo le norme adottate in sede locale, e successivamente approvato dal Comune.

Vediamoli singolarmente.

I. MERCATINO DI INIZIATIVA COMUNALE

Il venditore occasionale, in possesso di valido e regolare tesserino, per partecipare ai mercatini di iniziativa comunale per la vendita occasionale, deve presentare apposita manifestazione di interesse al Comune di Cuneo, nella quale dovrà indicare le categorie e l'elenco dei beni che intende porre in vendita, nonché il relativo numero di pezzi e prezzo. La numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

La manifestazione di interesse deve essere presentata – in formato elettronico – esclusivamente utilizzando [l'apposita modulistica, reperibile presso lo Sportello Unico Digitale, secondo le modalità tecniche e procedurali ivi previste, entro il periodo compreso tra il primo giorno del mese in cui si svolge il mercato e il terzultimo giorno antecedente lo svolgimento del mercato stesso.](#)

La manifestazione di interesse, qualora presentata con modalità diversa rispetto a quanto sopra indicato, non sarà presa in considerazione e ne sarà dichiarata l'irricevibilità.

Qualora, in forza dell'istruttoria posta in essere dagli uffici comunali, si debba escludere uno o più venditori occasionali, tale esclusione sarà comunicata ai diretti interessati.

II. MERCATINO DI INIZIATIVA COMUNALE CON AFFIDAMENTO DI FUNZIONI A SOGGETTO TERZO

Il venditore occasionale, in possesso di valido e regolare tesserino, per partecipare ai mercatini per la vendita occasionale, di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo, è tenuto a presentare apposita manifestazione di interesse, nella quale dovrà indicare le categorie e l'elenco dei beni che intende porre in vendita, nonché il relativo numero di pezzi e prezzo. La numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

La manifestazione di interesse è presentata al soggetto al quale sono state affidate le relative funzioni, utilizzando la [modulistica messa a disposizione dalla Regione Piemonte](#).

III. MERCATINO DI INIZIATIVA DI SOGGETTI TERZI

Il venditore occasionale, in possesso di valido e regolare tesserino, per partecipare ai mercatini per la vendita occasionale, di iniziativa di soggetti terzi, è tenuto a presentare apposita manifestazione di interesse, nella quale dovrà indicare le categorie e l'elenco dei beni che intende porre in vendita, nonché il relativo numero di pezzi e prezzo. La numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

La manifestazione di interesse è presentata al soggetto organizzatore, utilizzando la [modulistica messa a disposizione dalla Regione Piemonte](#).

ADEMPIMENTI DURANTE L'ATTIVITÀ DI VENDITA DA PARTE DEL VENDITORE OCCASIONALE (HOBBISTA)

Ai venditori occasionali non è consentito porre in vendita beni non presenti nell'elenco dei beni trasmesso; al contrario, l'elenco potrà contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno di svolgimento del mercatino.

Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino. Essi non possono farsi sostituire da parte di altri soggetti o dare il proprio tesserino in uso ad altre persone.

I venditori occasionali devono esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo.

L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, e la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la propria condizione di venditore occasionale, di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità, nonché l'insussistenza per l'ultimo triennio, nei propri confronti, di procedimenti di revoca di un precedente tesserino. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.

I venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

I venditori occasionali partecipanti ai mercatini possono occupare esclusivamente il posteggio loro assegnato, senza pregiudicare diritti di terzi; i passaggi per il transito delle persone devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

I venditori occasionali con la fruizione del posteggio assumono su di sé tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri e diritti connessi all'esercizio dell'attività, nonché tutti gli obblighi e gli impegni assunti dal venditore medesimo con la manifestazione di interesse a partecipare al mercatino.

Con l'occupazione del posteggio, ai venditori occasionali è fatto divieto di accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

Con l'occupazione del posteggio, i venditori occasionali devono porre in essere tutte le cautele atte ad evitare danneggiamenti e deterioramento del suolo, nonché evitare condotte che possano macchiare il suolo stesso.

I venditori occasionali devono mantenere puliti e decorosi i propri banchi e le relative attrezzature, nonché tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato.

Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, altoparlanti, schiamazzi, nonché occupare spazi non regolarmente assegnati.

L'esercizio dell'attività di vendita occasionale nei mercatini deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

ADEMPIMENTI AL TERMINE DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DA PARTE DEL VENDITORE OCCASIONALE (HOBBISTA)

È fatto obbligo ai venditori occasionali di effettuare la separazione e la raccolta differenziata dei rifiuti e degli scarti della loro attività, sulla base della vigente disciplina in materia.

Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori, ove presenti, od asportati con mezzi propri.

COME ORGANIZZARE UN MERCATINO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

Coloro che intendono organizzare un mercatino per la vendita occasionale, sono tenuti a presentare specifica domanda, allegando una proposta progettuale, utilizzando l'[apposita modulistica reperibile presso lo Sportello Unico Digitale del Comune di Cuneo](#), nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali *ivi* previste, almeno 45 giorni prima della data individuata di svolgimento del mercatino.

La formale approvazione da parte del Comune del progetto del proponente è condizione necessaria per lo svolgimento del mercatino.

Nella proposta progettuale sono indicati inderogabilmente:

- la denominazione del mercatino;
- il luogo di svolgimento;
- la data/le date di svolgimento;
- l'orario di svolgimento;
- l'esclusività o l'abbinamento ad altra manifestazione;
- l'eventuale specializzazione merceologica e conseguentemente l'eventuale limitazione della partecipazione a chi pone in vendita determinati beni;
- la quantificazione degli spazi disponibili, la loro articolazione ed eventuale settorializzazione;
- le forme di pubblicità;
- le modalità e le tempistiche per la presentazione delle manifestazioni di interesse a prendere parte al mercatino;

- i criteri di assegnazione degli spazi;
- le modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori occasionali;
- le modalità e le tempistiche relative alla vidimazione dei tesserini e alla timbratura degli elenchi;
- gli obblighi e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999;
- gli obblighi e i divieti da osservarsi nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

L’organizzatore del mercatino è:

- a) incaricato a ricevere le singole manifestazioni di interesse e a trasmetterle, per conoscenza, al Comune di Cuneo;
- b) tenuto a comunicare l’ammissione ovvero l’esclusione ai singoli venditori occasionali che abbiano presentato la manifestazione di interesse di cui alla precedente lett. a);
- c) competente all’assegnazione dei posteggi secondo criteri di equità e imparzialità;
- d) tenuto alla vidimazione, mediante timbro e data, dei tesserini dei partecipanti e alla ricezione e timbratura dell’elenco dei beni posti in vendita;
- e) tenuto al controllo sull’esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita;
- f) incaricato della puntuale trasmissione dei dati alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le tempistiche dettate dalla normativa regionale;
- g) tenuto a comunicare al Comune di Cuneo l’avvenuta trasmissione alla direzione regionale competente in materia di commercio dei dati di cui alla precedente lett. f);
- h) tenuto al pagamento del “*Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” e della Tassa Rifiuti Giornaliera, nonché al rispetto delle norme contenute all’interno dei relativi vigenti regolamenti in materia.

Il Comune, qualora ne ravvisi l’opportunità, può richiedere al soggetto proponente modifiche ed integrazioni al progetto presentato, al fine di garantire l’interesse pubblico e di promozione del territorio.

Ulteriori comunicazioni da parte dell’organizzatore con il Comune di Cuneo dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata comunale ovvero, qualora disponibile, per il tramite dell’[apposita modulistica reperibile presso lo Sportello Unico Digitale del Comune di Cuneo](#), nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali *ivi* previste.

Inoltre, ulteriori disposizioni possono essere previste dall’Amministrazione Comunale in relazione alla specificità del mercatino organizzato.

SOGGETTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

I controlli circa il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di vendita occasionale competono alla Polizia Municipale del Comune di Cuneo, nonché ad eventuali ulteriori forze dell’ordine.

Qualora il mercatino ricada nelle fattispecie di cui all'art. 6 (mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo) o 7 (mercatino di iniziativa di soggetti terzi) del [vigente regolamento comunale in materia](#), il soggetto gestore il mercatino è tenuto, a titolo esemplificativo, a:

- a. effettuare azione di vigilanza e controllo, segnalando alla Polizia Municipale ogni violazione alle norme del presente regolamento e dei precetti previsti dalla normativa regionale di riferimento in materia di vendita occasionale;
- b. ove necessario, richiedere l'intervento degli organi di Polizia;
- c. sovrintendere all'organizzazione dei mercatini nei giorni di svolgimento previsti;
- d. curare l'assegnazione dei posteggi;
- e. verificare il possesso da parte dei venditori occasionali dei titoli abilitanti l'esercizio della vendita occasionale;
- f. far osservare il rispetto delle norme concernenti l'attività di vendita occasionale.

PROFILI SANZIONATORI

Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia, l'inosservanza delle disposizioni di cui al [vigente regolamento comunale](#), è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 *bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.